



COMUNE
di
VICCHIO

Via Garibaldi, 1
50039 VICCHIO (FI)
C.F. 83002370480
P.I. 01443650484

ORDINANZA

Numero 18 Del 18-05-2020

Oggetto: EMERGENZA COVID-19. FASE 2. ADOZIONE DI MISURE STRAORDINARIE VOLTE A FRONTEGGIARE LA SITUAZIONE EMERGENZIALE E FAVORIRE LA RIPRESA DEL TESSUTO CITTADINO
--

IL SINDACO

Visti:

- il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale ;
- il Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 ad oggetto “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19” con il quale il Governo nazionale ha stabilito importanti misure per il sostegno delle famiglie e delle imprese durante la fase di emergenza;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 con il quale il Governo nazionale ha avviato l'avvio della c.d. FASE 2 a decorrere dal 04 maggio 2020 al fine di avviare, in maniera progressiva e prudentiale, la ripresa del tessuto produttivo del paese;
- le Ordinanze del Presidente della Regione Toscana contenenti le misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 tre cui da ultimo in data 17 maggio 2020 l'ordinanza 57;
- il momento emergenziale generatosi con l'evento epidemiologico e pandemico "Covid-19" in corso dal mese di marzo 2020 che ha provocato l'azione istituzionale del "lock down" con l'intera "chiusura" delle attività commerciali connesso alle coercitive "misure" di distanziamento e protezioni sanitarie a salvaguardia della salute pubblica;
- che tali misure di distanziamento sociale ed i relativi adempimenti legati alla sanificazione comporteranno oneri economici aggiuntivi a carico dei titolari delle attività con concreti e consistenti squilibri nell'economicità della gestione tali da meritare azioni di supporto pubblico al locale tessuto commerciale anche per far

fronte all'adozione di misure organizzative (accesso contingentato dei clienti nei locali e diminuzione della clientela);

- il sussistere delle indifferibili ragioni di pubblico mediante l'adozione di misure straordinarie ed urgenti meglio specificate in dispositivo;
- l'urgenza e la improcrastinabile necessità di anticipare il dispiegarsi degli effetti delle varie misure indirizzate ad accompagnare con prudenza ma in modo progressivo il tessuto cittadino nella fase 2;
- che si rende dunque indispensabile e tempestivo l'avvio di ogni misura ed azione a sostegno e supporto del tessuto economico e sociale di Vicchio per agevolare il percorso di ripartenza compromesso a seguito della crisi legata all'emergenza COVID 19;
- che appare dunque appropriato e necessario accompagnare il ripristino della sosta a pagamento a partire dal 18 maggio 2020;
- l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.;

ORDINA

1) il ripristino della sosta a tempo nei parcheggi del capoluogo a partire da lunedì 18 maggio 2020;

2) il ripristino dei divieti di sosta finalizzati al rispetto delle operazioni di spazzamento meccanizzato;

3) l'accessibilità di parchi e giardini pubblici a partire da lunedì 18 maggio 2020 mantenendo il divieto di utilizzare i giochi per bambini e le attrezzature sportive presenti nei parchi e nelle aree verdi. Nel rigoroso rispetto del divieto di assembramento nonché della distanza di sicurezza interpersonale, sono accessibili tutte le aree verdi nel territorio comunale e le altre aree a verde ove è comunque vietato svolgere attività ludica e ricreativa con assembramento (es. pic-nic, giochi collettivi con la palla o altri accessori ludico/sportivi);

4) l'attività sportiva, è consentita e svolta in modalità individuale, restando ferme tutte le altre prescrizioni e le misure ivi per lo svolgimento, le attività di equitazione, pesca sportiva dilettantistica, wake-board, tennis singolare sono consentite **senza limiti orari**. Devono esser osservati i protocolli ufficialmente ed eventualmente stabiliti dalle rispettive federazioni sportive;

5) l'ampliamento facoltativo delle fasce orarie di apertura per i servizi alla persona (ad esempio parrucchieri, estetisti e barbieri) dalle ore dalle 7 alle ore 23 (lunedì e domenica inclusi) fino a nuova e più dettagliata disposizione a seguito di specifico confronto.

La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante affissione all'albo pretorio on line ed è esecutiva con decorrenza dell'efficacia dalla data specificata nel dispositivo.

Le disposizioni contenute nella presente ordinanza modificano e sostituiscono le precedenti ordinanze e restano in vigore fino ad espressa revoca ed in quanto non contrastanti con diverse disposizioni emanate da fonti

giuridicamente ed amministrativamente sovraordinate di carattere nazionale e regionale.

Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dall'articolo 4 del D.l. n.19/2020.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, è trasmessa al Comandante della Polizia Locale ed al Comando della Stazione Carabinieri di Vicchio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, in alternativa, entro trenta giorni, ricorso al Prefetto di Firenze, entro sessanta giorni ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

IL SINDACO
f.to Filippo Carlà Campa